

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2004

che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione di proquinazid, IKI-220 (flonicamid) e gamma-cyhalothrin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2004) 3384]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/686/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive di cui è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.
- (2) Il 9 gennaio 2004 la società DuPont (UK) ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo alla sostanza attiva proquinazid chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 23 dicembre 2003 la società ISK Biosciences Europe SA ha presentato alle autorità francesi un fascicolo relativo a IKI-220 chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 4 novembre 2003 la società Pytech Chemicals GmbH ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo alla sostanza attiva gamma-cyhalothrin chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (3) Le autorità del Regno Unito e della Francia hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, i fascicoli delle sostanze attive interessate sembrano soddisfare le prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati sembrano soddisfare anche le prescrizioni concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario con-

tenente una delle sostanze attive in causa. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati in seguito trasmessi dai rispettivi richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e comunicati al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

- (4) Con la presente decisione si deve confermare formalmente, a livello comunitario, che i fascicoli rispondono in linea di massima alle prescrizioni concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente una delle sostanze attive in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.
- (5) La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.
- (6) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli relativi alle sostanze attive di cui all'allegato della presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'iscrizione di tali sostanze nell'allegato I della suddetta direttiva, soddisfano in linea di massima le prescrizioni concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/71/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 104).

Essi soddisfano inoltre le prescrizioni concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della suddetta direttiva per un prodotto fitosanitario contenente una delle sostanze attive, tenuto conto degli impieghi proposti.

Articolo 2

Gli Stati membri relatori proseguono l'esame particolareggiato dei fascicoli in oggetto e riferiscono alla Commissione, quanto prima possibile e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, le conclusioni degli esami, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull'iscrizione o meno delle sostanze

attive in causa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Sostanze attive oggetto della presente decisione

| N. | Nome comune, numero di identificazione CIPAC | Richiedente | Data della domanda | Stato membro relatore |
|----|--|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | Proquinazid N. CIPAC: 764 | DuPont (UK) Ltd | 9.1.2004 | UK |
| 2 | IKI-220 (flonicamid) N. CIPAC: non ancora attribuito | ISK Biosciences Europe SA | 23.12.2003 | FR |
| 3 | Gamma-cyhalotrin N. CIPAC: non ancora attribuito | Pytech Chemicals GmbH | 4.11.2003 | UK |